

Articolato Bozza del regolamento sui medicinali veterinari

proposta

Emendamento Parlamento UE

art 111

Articolo 111

Impiego dei medicinali veterinari

1. I medicinali veterinari sono utilizzati conformemente ai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Gli Stati membri stabiliscono le procedure per l'immissione sul mercato dei medicinali autorizzati ad essere impiegati sul loro territorio in conformità agli articoli 115, 116, 119, 120 e 121.

1. I medicinali veterinari sono utilizzati ***in modo responsabile*** conformemente ***al principio delle buone prassi zootecniche e*** ai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ***o della registrazione qualora non sia richiesta un'autorizzazione all'immissione in commercio.***

2 bis. I medicinali veterinari antimicrobici non sono impiegati in nessun caso per migliorare il rendimento o per compensare cattive prassi zootecniche. È proibito l'uso profilattico di routine degli antimicrobici. L'uso profilattico dei medicinali veterinari antimicrobici è autorizzato solo su singoli animali e ove pienamente giustificato da un veterinario in casi eccezionali, dei quali l'Agenzia redigerà un elenco.

L'impiego a scopo metafilattico di medicinali veterinari antimicrobici è limitato al trattamento degli animali clinicamente malati e dei singoli animali che presentano un elevato rischio di contagio, onde prevenire l'ulteriore diffusione della malattia nel gruppo. Ove tali prodotti siano usati per la metafilassi non di routine, i proprietari e i detentori di animali destinati alla produzione alimentare assicurano di disporre di un piano sanitario che specifichi idonee misure non mediche atte a ridurre la necessità di ricorrere all'uso a scopo metafilattico in futuro. In aggiunta, essi sono tenuti a rispettare le seguenti misure:

i) utilizzo di animali riproduttori di qualità e in buona salute, caratterizzati da un'adeguata diversità genetica;

ii) condizioni che rispettino le esigenze comportamentali della specie, comprese le interazioni/gerarchie sociali;

iii) densità di allevamento che non aumentino il rischio di trasmissione delle malattie;

iv) isolamento dei capi malati e allontanamento dal resto del gruppo;

v) (per polli e animali più piccoli) separazione degli animali in gruppi più piccoli e fisicamente separati;

vi) attuazione delle norme vigenti in materia di benessere degli animali già previste nell'ambito della condizionalità, a norma del regolamento orizzontale 1306/2013 sulla politica agricola comune, allegato II, CGO 11, 12 e 13.

(Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23), direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33), direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28)).